

## REGOLAMENTO (CE) N. 188/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 1524/98 che stabilisce modalità di applicazione delle misure specifiche adottate a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori e che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento per il 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico dei DOM per quanto riguarda taluni prodotti agricoli sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1736/96 <sup>(4)</sup>. Il regolamento (CE) n. 1524/98 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2683/1999 <sup>(6)</sup>, ha stabilito modalità di applicazione complementari del regime di approvvigionamento di ortofrutticoli trasformati e il bilancio previsionale dei quantitativi che possono beneficiare del regime in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.
- (2) I quantitativi dei prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nell'ambito di bilanci previsionali redatti periodicamente e rivedibili in funzione delle esigenze fondamentali dei mercati dei DOM e prendendo in considerazione le produzioni locali e i flussi commerciali tradizionali. Ne consegue l'elaborazione di un bilancio previsionale per il 2001 conforme all'allegato.
- (3) Il presente regolamento entra in vigore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di certificati nel mese di gennaio 2001. Per non interrompere la continuità degli approvvigionamenti dei DOM è neces-

sario derogare all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1524/98, consentire per questo unico mese la presentazione dei certificati nei cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento e fissare il termine per il rilascio dei certificati al decimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

La parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1524/98 è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1524/98, per il mese di gennaio 2001 le domande di certificati sono presentate all'autorità competente entro i cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1524/98, per il mese di gennaio 2001 i certificati sono rilasciati entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 15 del 22.1.1992, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 225 del 6.9.1996, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 201 del 17.7.1998, pag. 29.

<sup>(6)</sup> GU L 326 del 18.12.1999, pag. 22.